

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS, PER IL QUADRIENNIO 1 GENNAIO 2017 -31 DICEMBRE 2020

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 12 maggio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95)
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
- la legge 23 agosto 2004, n. 239
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 29 settembre 2005
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, 152/03 (di seguito: deliberazione 152/03)
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 191/2013/R/gas)
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 473/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 473/2013/R/gas)
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2015, 460/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 460/2015/R/gas)
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 92/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 92/2016/R/gas)
- il documento per la consultazione 10 marzo 2016, 93/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 93/2016/R/gas), recante "Disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali del gas".

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi regolati, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge medesima
- l'Autorità, con la deliberazione 152/03, ha stabilito disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali, successivamente estese ai clienti finali direttamente connessi alle reti di trasporto, al fine di dare continuità alle analoghe coperture assicurative derivanti dalle polizze stipulate dalla Snam S.p.a. a partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per la fornitura di gas al mercato civile, e successivamente rinnovate da Eni S.p.a. e quindi da Stogit S.p.a.;
- con la deliberazione 191/2013/R/gas, successivamente integrata e modificata con le deliberazioni 473/2013/R/gas e 460/2015/R/gas, l'Autorità ha disciplinato, da ultimo, la copertura assicurativa a favore dei clienti finali del gas per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016
- le statistiche e le informazioni disponibili confermano la gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas ed evidenziano l'importanza del contributo economico garantito ai danneggiati dall'assicurazione disciplinata dall'Autorità
- come previsto dalla deliberazione 191/2013/R/gas, il contratto nazionale di assicurazione a favore dei clienti finali del gas scadrà il 31 dicembre 2016 e che, pertanto, prima di tale data, si rende necessario procedere alla definizione di nuove disposizioni dell'Autorità in materia di assicurazione
- con la deliberazione 92/2016/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 481/95, con i quali disciplinare la nuova copertura assicurativa per l'anno 2017 e seguenti.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del procedimento di cui al punto precedente, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 93/2016/R/gas per illustrare i propri orientamenti e offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte in merito
- gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 93/2016/R/gas possono essere sintetizzati come segue:
 - estensione della durata della copertura assicurativa a un periodo quadriennale, in luogo dell'attuale durata triennale, al fine di garantire maggiore stabilità a tale strumento e offrire maggiore certezza e continuità in relazione agli adempimenti che ne derivano per le imprese interessate
 - conferma del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) nel ruolo di contraente dell'assicurazione, alla luce dei risultati positivi finora ottenuti nella gestione della polizza, confermando altresì il limite massimo dell'importo riconosciuto per la copertura dei relativi oneri
 - delimitazione più restrittiva dei beneficiari dell'assicurazione, allo scopo di indirizzare la tutela assicurativa in modo più mirato verso le categorie di soggetti che per le loro caratteristiche risultano maggiormente interessate, prevedendo che la polizza sia riservata ai soli clienti finali titolari di utenze con punto di riconsegna (PdR) dotato di misuratore di classe inferiore o uguale a G6, corrispondenti alle utenze, domestiche e non domestiche, di piccole dimensioni
 - incremento dei massimali relativi alla sezione incendio e alla sezione infortuni, ed eventuale introduzione di un limite catastofale annuo complessivo per la sezione responsabilità civile, allo scopo di promuovere un'ampia partecipazione delle imprese assicuratrici alle procedure di gara e consentire agli operatori interessati di poter meglio calibrare la valutazione dei rischi assicurati
 - copertura dell'intero costo unitario dell'assicurazione anche per i clienti del gas naturale che ne beneficiano, così come già avviene per i clienti finali di gas diversi, assicurando in tal modo la piena trasparenza della relazione tra la titolarità della tutela garantita dall'assicurazione e il relativo costo
 - adeguamento alle prassi normalmente accettate dal mercato assicurativo del termine di dilazione del pagamento del premio annuo rispetto alla data di efficacia della copertura assicurativa, allo scopo di consentire una più ampia partecipazione alla procedura di gara da parte delle imprese assicuratrici, e corrispondente adeguamento dei termini per la riscossione presso i clienti finali assicurati e per il versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) delle quote destinate alla copertura dei costi dell'assicurazione
- in relazione agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 93/2016/R/gas, hanno presentato osservazioni e proposte quattro associazioni rappresentative di imprese (due delle quali tramite documento congiunto), due imprese e un soggetto diverso dalle imprese, per un totale di sette soggetti;
- tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno dichiarato, in termini generali, di condividere la maggior parte degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 93/2016/R/gas, in particolare sono risultati pienamente condivisi gli orientamenti relativi all'estensione della durata della copertura assicurativa, alla conferma del CIG nel ruolo di contraente della polizza, all'incremento dei massimali per le sezioni incendio e infortuni e all'eventuale introduzione di un limite catastofale annuo complessivo per la sezione responsabilità civile e alla copertura dell'intero costo unitario dell'assicurazione da parte di tutti i clienti finali che ne beneficiano
- l'orientamento volto a circoscrivere il perimetro dei beneficiari dell'assicurazione è risultato condiviso da tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione; i medesimi soggetti, ad esclusione di una impresa, hanno tuttavia segnalato che il criterio per l'individuazione dei PdR assicurati prefigurato nel documento per la consultazione (punti dotati di misuratore di classe non superiore a G6) escluderebbe dall'assicurazione titolari di utenze quali grandi abitazioni o piccoli condomini che presentano, nell'ottica della copertura assicurativa, caratteristiche soggettive del tutto simili ai quelle dei titolari di utenze coperte dall'assicurazione. In relazione a tale rilievo:

- un'impresa e due associazioni esponenziali suggeriscono di conservare il criterio attualmente in vigore, prevedendo un'opportuna riduzione della soglia di consumo annuo oltre la quale risultano escluse le utenze di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera d) del TIVG
- due associazioni esponenziali propongono che il criterio prefigurato nel documento per la consultazione sia reso meno restrittivo, prevedendo l'una che l'assicurazione sia riservata ai titolari di utenze dotate di misuratore fino alla classe G16, e l'altra che siano esclusi i titolari di utenze dotate di misuratore oltre la classe G40 e le utenze di gas naturale per autotrazione
- l'orientamento relativo alla previsione di un termine più breve per il pagamento del premio assicurativo, e alla conseguente ridefinizione della disciplina dei flussi che garantiscono alla CSEA la disponibilità delle relative risorse finanziarie, è condiviso da una impresa e dal soggetto diverso dalle imprese; gli altri rispondenti hanno invece dichiarato di non condividere tale orientamento e di ritenere preferibile la conferma dell'attuale disciplina dei flussi, evidenziando:
 - le criticità che deriverebbero dalla definizione di tempistiche troppo stringenti per gli adempimenti in capo agli operatori, e più in generale dall'introduzione di modifiche a un sistema di flussi già collaudato, per le quali sarebbe necessario programmare interventi sui sistemi di fatturazione degli operatori interessati che non potrebbero essere completati in meno di sei mesi
 - che la modalità di riscossione delle risorse ipotizzata nel documento per la consultazione (fatturazione della quota assicurazione nella prima bolletta utile con termine di pagamento successivo all'1 gennaio) potrebbe non garantire la corretta identificazione dei PdR assicurati in caso di cambio fornitore con decorrenza dall'1 dicembre o dall'1 gennaio, con possibili problemi di doppia o mancata fatturazione della quota per assicurazione, e comportare altresì complicazioni a livello contabile per gli operatori interessati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire la regolazione in materia di assicurazione dei clienti finali per i rischi derivanti dall'uso del gas per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020, e disciplinare le modalità di stipulazione del relativo contratto di assicurazione
- confermare, alla luce degli esiti della consultazione dei soggetti interessati, gli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 93/2016/R/gas relativi alla durata della copertura assicurativa, alla conferma del CIG nel ruolo di contraente della polizza, all'incremento dei massimali per le sezioni incendio e infortuni e all'eventuale introduzione di un limite catastrofale annuo complessivo per la sezione responsabilità civile e alla copertura dell'intero costo unitario dell'assicurazione da parte di tutti i clienti finali che ne beneficiano;
- rimodulare l'orientamento relativo alla ridefinizione dei clienti finali beneficiari dell'assicurazione, prevedendo un criterio di inclusione meno restrittivo rispetto a quello posto in consultazione, in modo da non escludere dai benefici dell'intervento clienti finali che potrebbero comunque presentare, dal punto di vista della tutela assicurativa, caratteristiche soggettive paragonabili a quelle dei clienti di minori dimensioni
- confermare l'orientamento relativo all'adeguamento del termine di dilazione del pagamento del premio annuo alle prassi normalmente accettate dal mercato assicurativo
- prevedere, alla luce delle potenziali criticità emerse in esito alla consultazione, che l'attuale disciplina dei flussi che garantiscono alla CSEA la disponibilità delle relative risorse finanziarie rimanga invariata, considerando che la temporanea esposizione finanziaria a carico del Conto assicurazione gas possa essere gestita dalla CSEA nell'esercizio dei margini di operatività che le sono propri.

DELIBERA

1. di approvare le Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020, definite nell'**Allegato A** al presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità **www.autorita.energia.it**.

12 Maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni